

EMERGENZE PAESAGGISTICHE: UN APPROCCIO CULTURALE

Donatella Martinet

L'esigenza di tutelare il paesaggio fonda le sue radici all'inizio dell'epoca di industrializzazione, allorché il territorio ha incominciato ad essere interessato da repentini e vistosi cambiamenti.

In periodo pre-unitario vanno ricordati gli antecedenti rescritti borbonici del 19 luglio 1841, del 17 gennaio 1842 e del 31 maggio 1853 che vietavano di costruire edifici che togliessero amenità o veduta lungo alcune vie di Napoli (Mergellina, Posillipo, Campo di Marte, Capodimonte).

Per lo Stato italiano nel 1905 il Sottosegretario alle belle arti, onorevole Molmenti, volle, come suo primo atto di Governo, che una Commissione di competenti persone, presieduta dall'onorevole Rosadi, studiasse il problema della difesa delle nostre bellezze naturali.

L'onorevole Rosadi presentò alla Camera la legge sull'inalienabilità dei relitti della pineta costiera di Ravenna (quella di Ravenna, voluta da Giosué Carducci, nata alla fine del 1897, è la prima Soprintendenza d'Italia), promulgata quale legge n. 441 nel 1905; in occasione del voto finale del provvedimento il Parlamento invitò il Governo a «presentare un disegno di legge per la conservazione delle bellezze naturali che si connettono alla letteratura, all'arte, alla storia d'Italia» che, successivamente, la Commissione parlamentare accettò integralmente e che solo per vicende politiche non giunse all'onore della pubblica discussione.

Il 23 giugno 1912, in relazione alle minacciate vendite di celebri ville, esistenti anche nel centro di Roma, per farne un'utilizzazione contraria alla loro destinazione, il Parlamento, in attesa di provvidenze legislative generali per tutte le bellezze naturali, approvò la legge n. 688, con la quale si estendevano le disposizioni della legge di tutela monumentale (legge n. 364 del 1909) a ville, parchi e giardini d'interesse storico e artistico.

La prima norma legislativa italiana di tutela delle bellezze

naturali è la legge 11 giugno 1922, n. 778, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1922, n. 148) che deriva dal disegno di legge n. 204 «per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico» presentato, in Senato, nella tornata del 25 settembre 1920, ben due anni prima, dall'allora Ministro all'Istruzione Pubblica Benedetto Croce. Nel periodo intercorso dalla presentazione all'approvazione definitiva furono introdotte alcune lievi modifiche, che non ne snaturarono lo spirito e lasciarono, soprattutto, invariata la premessa giuridica per l'istituzione dei primi parchi nazionali.

La proposta crociana di legge del 1920 sulla difesa delle bellezze naturali aveva rilevato l'altissimo interesse morale e artistico che legittimava l'intervento dello Stato e si identificava con l'interesse posto a fondamento delle leggi protettrici dei monumenti e della proprietà artistica e letteraria. Difesa di quel che costituisce la rappresentazione materiale e visibile della Patria, la fisionomia, la caratteristica e la singolarità per cui una nazione si differenzia dall'altra nell'aspetto delle sue città, nelle linee del suo suolo, nelle sue curiosità geologiche.

La successiva legge del 1922 è la solida base dalla quale sono derivate anche le successive norme di tutela paesaggistica.

Essa si proponeva di difendere le bellezze naturali e panoramiche, laddove assoggettava «le cose immobili la cui conservazione presenta un notevole interesse pubblico a causa della loro bellezza naturale o della loro particolare relazione con la storia civile e letteraria», nonché le bellezze panoramiche.

Inoltre, imponeva ai proprietari l'obbligo di presentare preventivamente alla Soprintendenza i progetti delle opere di qualsiasi genere che interessassero gli immobili vincolati.



1. Aymavilles. Alpeggio La Pierre.
(D. Martinet)

Si era, altresì, disposto che, al fine di non danneggiare il godimento delle bellezze naturali e panoramiche con nuove costruzioni da erigere fuori del perimetro degli immobili vincolati, l'autorità governativa avesse facoltà di prescrivere la distanza, le misure e tutte le altre norme che si fossero ritenute necessarie nei casi di regolamenti edilizi e di piani regolatori, nonché di nuove costruzioni, ricostruzioni e impianti industriali. Si era, inoltre, provveduto a disporre la notifica del vincolo su istanza del Ministero nei registri catastali e la sua trascrizione nei registri delle conservatorie delle ipoteche, in modo che avesse efficacia in ogni tempo e nei confronti di tutti i successivi proprietari. Si era anche voluto vietare l'uso di cartelli e di altri mezzi di pubblicità che danneggiassero l'aspetto e il pieno godimento delle bellezze naturali e di quelle panoramiche.

Nella nostra regione sono tutelate, quali aree di interesse pubblico, ai sensi della legge del 1922, la zona del castello di Fénis (decreto ministeriale 4 agosto 1923); quella di Notre-Dame de Guérison a Courmayeur (decreto ministeriale 2 gennaio 1926); quella del lago del Pellaud a Rhêmes-Notre-Dame (decreto ministeriale 3 dicembre 1926); quella del castello di Issogne (decreto ministeriale 1 giugno 1928); quella del castello di Verrès (decreto ministeriale 3 maggio 1929) e quella del Breuil a Valtournenche (decreto ministeriale 19 giugno 1936).

Alcuni testi normativi degli anni Venti, quali il regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, istitutivo del Parco nazionale del Gran Paradiso, e la legge 12 luglio 1923, n. 1511, istitutiva del Parco nazionale d'Abruzzo, poi, sono l'espressione della conservazione integrale delle qualità paesaggistiche del bene protetto, in quanto pongono all'articolo primo la finalità di conservazione delle bellezze naturali.

La legge 29 giugno 1939, n. 1497, disciplina la tutela delle bellezze naturali, privilegiando la visione più fortemente estetico-impressionistica del paesaggio, da intendersi sotto il profilo dei quadri naturali, suddividendo quattro grandi categorie:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Le lettere a) e b) raggruppano bellezze individuali, le lettere c) e d) bellezze di insieme.

La legge 1497 del 1939 ha inserito per la prima volta il concetto di piano territoriale paesistico, mettendo in capo al Ministero per l'Educazione (ora per i beni culturali e ambientali) la facoltà di disporre lo strumento urbanistico; inoltre, ha introdotto l'obbligo della concertazione dei piani regolatori comunali per gli ambiti tutelati.

Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, regolamento di applicazione della legge 1939, n. 1497, è tuttora in vigore; individua la procedura per l'imposizione del vincolo, i possibili indirizzi e la durata delle autorizzazioni paesaggistiche, l'iter degli ordini di sospensione dei lavori e i contenuti dei piani territoriali paesaggistici.

Nella nostra regione sussistono diversi decreti ministeriali di individuazione di zone di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 1497, soprattutto per ciò che riguarda le cose di valore estetico e tradizionale, i punti di belvedere e i quadri panoramici.

Per la lettera a) - cose immobili di cospicua bellezza naturale - sono stati sottoposti a tutela a Donnas (decreto ministeriale 19 maggio 1956) alcuni alberi per la loro vetustà, conformazione e rigogliosa vegetazione poiché costituiscono una nota verde di non comune bellezza.

Per la lettera b) - ville, parchi e giardini - il decreto ministeriale 4 dicembre 1965 riconosce che la zona della "villa Marone" a Courmayeur «ha notevole interesse pubblico perché costituita da un bellissimo parco in declivio punteggiato di gruppi di latifoglie e da verdi prati; forma un quadro naturale ambientale (...) inscindibile dalla stessa villa, la quale, costruita in stile *revival* rurale francese nel 1920, vive di una serie di complessi rapporti pittorico-prospettici e (...) conserva un'immagine dei primi tempi del turismo borghese in Valle d'Aosta per il carattere della costruzione ed il tipo di flora esistente».

L'importanza istituzionale del paesaggio è ripresa nell'articolo 9 della Costituzione italiana «la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Qui nasce il sovra-ordinamento della materia paesaggistica, d'interesse nazionale, su quella urbanistica. La legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431) riprende



2. Fontainemore. La Borney.
(D. Martinet)



3. Gaby. Ponte canale a Pianatz.
(D. Martinet)



4. Issime, Bühl, vallone di San Grato.
(P. Cipriano)



5. Perloz, Kiuva a Plan de Chenaly.
(D. Martinet)

l'intuizione crociana del paesaggio quale espressione dell'identità nazionale, individuando i lineamenti del paesaggio e vincolando i suoi elementi caratterizzanti: i bordi dei mari, dei laghi, dei fiumi e dei torrenti, le montagne e i vulcani, i ghiacciai e le foreste, i parchi e le riserve naturali, le aree assegnate alle università agrarie, le zone umide e le zone di interesse archeologico. Si passa da una visione del paesaggio quale quadro di poche bellezze naturali ad una più ampia, dove la pianificazione territoriale e urbanistica è considerata lo strumento principe per la tutela del paesaggio stesso, visto come contesto.

La Valle d'Aosta, con l'articolo 40 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico, conosciuto come P.T.P., (legge regionale 10 aprile 1998, n. 13), ha introdotto le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico. In esse, ai fini della tutela del territorio, non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività agricole e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree.

Inoltre, devono essere conservati, mantenuti e ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali, escludendo ogni intervento che possa comprometterne la complessiva leggibilità o fruibilità.

Tra tali aree speciali possiamo ricordare quelle di pertinenza dei laghi (la più vasta è quella del complesso dei laghi Laures, Long e d'en Haut a Brissogne), quelle di tutela di insediamenti storici e/o dei relativi contesti paesaggistico-visivi (ad esempio, Villair di La Salle, Bois de la Tour a Saint-Nicolas, Triatel a Torgnon e l'insieme di San Grato a Issime) e le aree archeologiche (come il centro storico e la zona megalitica di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta).

Per evidenziare la sensibilità di alcuni amministratori, si vuole ricordare che, con la legge regionale 28 aprile 1960, n. 3, la Valle d'Aosta, avvalendosi della sua competenza primaria in materia di tutela del paesaggio, aveva dichiarato bellezza naturale tutto il suo territorio.

La legge, però, verrà in parte dichiarata anticostituzionale. Successivamente, la legge regionale 10 giugno 1983, n. 56 «Misure urgenti per la tutela dei beni culturali» ha

introdotto la possibilità di stilare elenchi di aree di interesse paesaggistico.

Nel 1990, la legge regionale sui tetti in lose si pone come finalità principe la disciplina degli interventi regionali diretti ad assicurare il mantenimento delle caratteristiche ambientali della regione. Segue la legge regionale 1 luglio 1991, n. 21, relativa alla tutela e al censimento del patrimonio storico di architettura minore in Valle d'Aosta, ovvero di quei beni che sono riconosciuti «parte integrante del paesaggio e testimonianza materiale della propria storia».

Nel 1999, con il decreto legislativo n. 490, lo Stato approva il Testo Unico dei beni culturali e ambientali che costituisce lo strumento per procedere alla sistematica organizzazione della materia di tutela dei beni storici e paesaggistici.

Per ciò che riguarda il paesaggio il testo, oltre a raccogliere le norme precedenti, ha introdotto il termine temporale preciso per individuare le zone urbanistiche A (nuclei storici) e B (aree di completamento) che necessitino di autorizzazione preventiva, individuandolo il 6 settembre 1985 come approvazione del piano regolatore generale comunale.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (detto Urbani dal nome del suo promotore), approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, pur mantenendo la tutela sugli ambiti territoriali già precedentemente individuati, abbandona, con l'impiego di una formula linguistica innovativa (quella di beni paesaggistici), ogni sovrapposizione ed equivoco connubio tra il concetto di ambiente e di paesaggio, poiché il secondo è visto come espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Viene recepito quanto stabilisce la Convenzione europea del paesaggio, siglata a Firenze il 20 ottobre 2000, dove il paesaggio «designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» ed è «componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea».

Inoltre, viene riconosciuto «in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati,



6. Pontboset. Lavatoi a Fournier.
(D. Martinet)

come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana».

Vi è, quindi, il superamento della concezione estetico-culturale del paesaggio, per giungere a quella storico-culturale, derivante dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalla loro interrelazione, «componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale fondamento della loro identità».

Sotto il profilo della pianificazione, la novità risiede nel fatto che il piano territoriale-paesaggistico, ora anche in campo nazionale, si estende all'intero territorio regionale, e diventa anche strumento di ricerca per i beni da tutelare e valorizzare.

Si auspica che, al di là delle leggi che vincolano in modo fermo alcune zone della nostra bella regione, il paesaggio diventi parte integrante della cultura di ognuno di noi e che la sua tutela scaturisca da una conoscenza profonda del contesto e sia sentita a livello individuale come elemento di valore intrinseco del territorio.

Abstract

The need to preserve landscape was born as soon as the territory started to undergo sudden and considerable changes.

The first law of 1922 was followed by another one in 1939, with the enforcement rules, and by the Galasso law in 1985.

In 1999 the legislative decree n. 490 organized the subject; the Code of 2004 adopted the European Convention of landscape of 2000.

In 1960 the Aosta Valley declared “natural beauty” all the regional territory; the next regional laws date 1983, 1990, 1991 and 1998.

It is to be hoped that beyond the laws the landscape become part of our own culture.